POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Via Europa, 23 20028 San Vittore Olona (MI) P. I. 01175480159

e

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 01.11.2014

alle ore 24.00 del 31.12.2017

Ubicazione del rischio

In locali di proprietà e/o in uso del Contraente, nell'ambito del territorio comunale.

Partite, enti e somme assicurate - Determinazione del premio

n. descrizione1) Contenuto	somma assicurata Euro 50.000,00	tasso %°	premio lordo Euro
2) Valori custoditi in casseforti, armadi di sicurezza	Euro 20.000,00	%°	Euro
3) Valori custoditi in cassetti, arredi e simili chiusi a chiave	Euro 1.000,00	%°	Euro
4) Danni cagionati in occasione di furto o tentativo di furto	Euro 10.000,00	%°	Euro
5) Atti vandalici	Euro 10.000,00	%°	Euro
6) Portavalori	Euro 10.000,00	%°	Euro
Totale	Euro 101.000,00		Euro

CONDIZIONI SPECIALI

- 1) Garanzia rapina iniziata dall'esterno
- 2) Franchigia assoluta
- 3) Mezzi di chiusura dei locali
- 4) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi
- 5) Atti vandalici

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

Portavalori

Franchigia - Scoperto

n. partita franchigia

1) Contenuto nessuna

2) Valori custoditi nessuna

3) Guasti cagionati dai ladri nessuna

4) Atti vandalici Euro 150,00

5) Portavalori nessuna

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Compagnia L'impresa assicuratrice.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono

derivarne.

Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Contenuto L'intero patrimonio mobiliare costituito da qualunque bene mobile (compreso

ogni genere di attrezzatura, nei fabbricati di proprietà dello stesso od in suo uso, generi alimentari, quadri ed oggetti d'arte (esclusi valori e preziosi) di valore singolo non superiore a Euro 10.000,00, impianti di prevenzione e di allarme,

casseforti ed armadi di sicurezza (esclusi i relativi contenuti) come risultanti dai

documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad

esibirli a richiesta della Compagnia.

Sono esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli ed i natanti salvo quelli non iscritti al P.R.A. che si intendono compresi.

Le apparecchiature elettroniche si intendono comprese solo ove non coperte da specifiche polizze "tuttirischi dell'elettronica".

Valori Denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere:

- custoditi in casseforti, armadi di sicurezza;
- custoditi in cassetti chiusi a chiave, registratori di cassa e simili.

Mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili,ecc..) oppure con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Tutti gli immobili di proprietà comunale sono dotati di impianto antintrusione, collegati via radio direttamente alla centrale operativa dell'azienda cui è affidato il servizio di vigilanza.

Il palazzo municipale è inoltre munito di sistema di videosorveglianza con registrazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia avrà diritto al pagamento del premio entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore

24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società una proroga tecnica della presente assicurazione , finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

 darne avviso alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, l'Agenzia ed il numero di polizza;

- b) fornire alla Compagnia, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché
 esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e in custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico, se richiesto da una delle Parti.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 17, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto,

si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Si conviene, però, che le somme assicurate sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originali, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione, le somme indicate per ogni singola partita.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 6.

Art. 22 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a «Primo rischio assoluto» e cioè senza applicare la regola proporzionale.

Art. 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 12,

Art. 25 - Recupero delle cose rubate

lett. c) e d).

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare, l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI SPECIALI

che, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione

1) Garanzia rapina, anche se iniziata dall'esterno

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2) Franchigia assoluta

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dell'importo indicato in polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

3) Mezzi di chiusura dei locali

- a) Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi a quelli precedentemente descritti e nel caso in cui il furto fosse avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) di serramenti posti in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare abilità personale, in luogo della franchigia sarà applicato uno scoperto del 20%

4) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi - Furto di fissi ed infissi

L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, alle pertinenze dei fabbricati (quali cancelli o sistemi di chiusura o di allarme) ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

L'assicurazione vale altresì per il furto di fissi ed infissi facenti parte dei fabbricati e/o locali in uso o di proprietà del Contraente in conseguenza di furto tentato o consumato.

5) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

Portavalori

L'assicurazione s'intende prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del

trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

commessi sulle persone adibite al trasporto dei valori assicurati, mentre nell'esercizio delle loro funzioni al di fuori dei locali del contraente relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto dei valori non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e siano dipendenti del Contraente.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- b) Per «servizio esterno» si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
- c) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 70 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.

Il Contraente	La Compagnia

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le voci sottoindicate.

Art. 7 - Rescindibilità e rinnovo della polizza

- Art. 12 Esclusioni
- Art. 13 Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 16 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 17 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 18 Mandato dei Periti
- Art. 23 Altre assicurazioni

Il Contraente

Modello per l'offerta economica

(da inserire debitamente compilato e sottoscritto nella Busta B- Offerta economica, unitamente al Modello 3), allegato al Disciplinare di gara)

LOTTO 1

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL <u>FURTO</u> DEI BENI MOBILI DEL COMUNE

Il sottoscritto	_ nella sua qualità di (legale rappresentate/ gerente /
agente) della Società di Assicurazioni	, per conto della
quale agisce, dichiara la disponibilità della predet	tta Società ad assumere la copertura assicurativa dei
rischi derivanti dal Capitolato in suo possesso alle s	seguenti condizioni economiche:

GRUPPI DI RISCHIO	Capitali dichiarati	Aliquota pro-mille	premio imponibile annuo
CONTENUTO	€ 50.000,00		€
DENARO E VALORI IN CASSAFORTE	€ 20.000,00		€
DENARO E VALORI COMUNQUE CUSTODITI	€ 1.000,00		€
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	€ 10.000,00		€
ATTO VANDALICI	€ 10.000,00		€
PORTAVALORI	€ 10.000,00		€

Comune di San Vittore Olona (Mi) – Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Assicurativi - Periodo 01.11.2014 - 31.10.2017 LOTTO 1 – FURTO

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANN	UO		
	€		
Imposte			
	€		
		(in cifre)	
TOTAL E BREMIO I ORDO ANNIO			
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	€		
		(in cifre)	
		(m cmc)	
	€		
		(in lettere)	
Il sottoscritto inoltre dichiara che:			
la ragione sociale della Società è			
con sede in		- 	
Codice Fiscale			
il Capitolato d'oneri di cui si tratta v			
corrispondente copertura assicurativ		1	
corrispondente copertura assicurativ	u.		
Luogo e data			